

**PROTOCOLLO DI INTESA SULL'ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI
GIUDIZI DI FAMIGLIA**

§§§§§§§§

IL TRIBUNALE DI AVEZZANO – SEZ. CIVILE

e

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO,

con la collaborazione di

CAMMINO

camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, sede di Avezzano,

PREMESSO

- ❖ che l'art. 12 della convenzione di New York del 20/11/1989 (ratificata con L. n. 176/1991) dichiara che *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”*
- ❖ che l'ascolto della persona minore è presente altresì nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione dei minori (ratificata in Italia con L. n.64 del 15/1/1994);
- ❖ che anche la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con L. n. 476 del 24/12/1998) ha previsto che le adozioni possano aver luogo solo se, tra l'altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore;
- ❖ che gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con L. n. 77/2003) prevedono che *“nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore, che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento, vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:*
 - a) *ricevere ogni informazione pertinente;*
 - b) *essere consultato ed esprimere la propria opinione;*
 - c) *essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”*e che *“nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;*
 - b) *quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:*
 - *assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,*
 - *nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, - permettere al minore di esprimere la propria opinione;*
 - c) *tenere in debito conto l'opinione da lui espressa;*
- ❖ che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (c.d. Carta di Nizza) al punto 1) dell'art. 24 (diritti del bambino) stabilisce che: *“i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure*

necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la loro opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”;

- ❖ che l'art. 23 lett b) del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27/11/2003 (c.d. Bruxelles II bis) dichiara che la decisione relativa alla responsabilità genitoriale non è riconosciuta *“se, salvo i casi d’urgenza, è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”;*
- ❖ che, sulla spinta di tali strumenti internazionali, la L. n.54/2006 (*“ Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”*) ha previsto che nell'ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori, il giudice disponga l'ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni ed anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile anche nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio ed in quelli per l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio);
- ❖ che l'art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. n. 219/2012(*“ Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali”*), inserisce, tra i diritti del figlio che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se dotato di discernimento, il diritto *“ di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano “;*
- ❖ che sull'ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 21/10/2009 n. 22238) affermando:*“costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e del principio del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione... “;*
- ❖ che la medesima Corte di Cassazione, pronunciandosi in un procedimento di adottabilità, cfr. Cass. 26/3/2010 n. 7282, ha chiarito che l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, ma che riflette invece una nuova considerazione dello stesso quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere da lui ignorati e che, onde garantire al minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione al Giudice spetta il compito di eseguire l'audizione in modo che la stessa risulti protetta da interferenze, turbamenti o condizionamenti, con facoltà di *“adottare tutte le cautele e le modalità suggerite dalle circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone tra la posizione del fanciullo (ed il suo stato emotivo) ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso viene ascoltato “;*
- ❖ che le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 154/2013(*“ Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art.2 L.219/2012”*) recepiscono sia i principi affermati nelle sentenze delle Corti sovranazionali e della Suprema Corte sul tema sia le regole di opportunità già suggerite da alcuni protocolli per l'audizione del minore;

§§§§§§§§

che alla luce di questi principi, condivisi, l'Ordine degli Avvocati di Avezzano e la Magistratura del Tribunale Ordinario di Avezzano hanno deciso di sottoscrivere il seguente protocollo, avente la funzione di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto della persona minorenni, al fine di garantire alla stessa la massima tutela e protezione nel rispetto della normativa vigente.

§§§§§§§§

1. DISPOSIZIONI SULL'ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE

- L'ascolto della persona minore verrà diposto, su richiesta delle parti o anche d'ufficio, unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio contenziosi); nel

caso di procedimenti consensuali, potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario.

▪ Le parti, se ritengono manifestamente non opportuno ed anzi contrario all'interesse della persona minore, la sua audizione nei procedimenti, devono indicarlo nei propri atti introduttivi con la seguente dicitura: *“le parti concordano nel ritenere l'audizione della prole inopportuna ed inadeguata alle esigenze morali e materiali dei figli e chiedono, pertanto, che vi si soprasseda”*. Nel caso di congiunta richiesta delle parti, il Giudice deve motivare il provvedimento di esclusione dell'audizione tramite il richiamo della dichiarazione delle parti; al contrario, se la parte ritiene essenziale procedervi per la risoluzione di questioni attinenti all'affidamento, collocamento, o questioni di particolare rilevanza educativa, chiederà, ove opportuno, anche la nomina di un curatore speciale del minore.

▪ Nel provvedimento dispositivo dell'ascolto sono precisati il luogo in cui avverrà, le modalità di verbalizzazione che saranno adottate ed i soggetti ammessi a presenziare.

▪ Il provvedimento dispositivo dell'ascolto è comunicato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'incombente, per consentire di organizzarne l'accompagnamento e l'accoglienza con modalità adeguate.

2. ASCOLTO DELLA PERSONA MINORE ULTRADODICENNE

Se richiesto anche da una sola delle parti, ovvero nel caso in cui lo ritenga opportuno, il Giudice procede all'ascolto della persona minore ultradodicenne

- quando sia in discussione l'affidamento e/o la collocazione, ovvero la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario nei procedimenti che lo riguardano e di cui al punto 1;
- in ogni altro procedimento in cui la legge lo prevede.

3. ASCOLTO DELLA PERSONA MINORE INFRADODICENNE

Negli stessi giudizi di cui al punto 1) il Giudice dà luogo all'ascolto della persona minore infradodicenne capace di discernimento quando ricorrano seri motivi per procedervi. La capacità di discernimento sarà accertata, preferibilmente, dal Servizio Sociale o di Neuropsichiatria Infantile, di competenza territoriale, prima di emettere provvedimenti anche provvisori, nel suo interesse.

4. AUDIZIONE DEI FRATELLI

I fratelli sono ascoltati separatamente, salva l'opportunità di ascoltarli congiuntamente.

5. TEMPO E LUOGO DELL'ASCOLTO

L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenni è fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane, evitando la concomitanza con le udienze degli adulti. Il Giudice impartirà disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che, in assenza di aula a ciò destinata ed attrezzata presso il Tribunale, dovrà svolgersi in ambiente adeguato ed a porte chiuse e che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità alla persona minorenni.

6. AUTORITA' CHE PROCEDE ALL'ASCOLTO

L'ascolto verrà effettuato dal Giudice, se del caso, alla presenza o tramite un ausiliario (CTPA consulente tecnico per l'ascolto) ex art. 68 cpc., esperto in scienze psicologiche o pedagogiche, con comprovata esperienza nel settore infantile e dell'età evolutiva, che potrà essere richiesto ai Servizi Sociali di competenza territoriale, ovvero nominato tra i professionisti convenzionati con le Associazioni di settore.

In alternativa all'audizione diretta, o tramite l'ausiliario (CTPA), il Giudice potrà disporre che l'audizione del minore avvenga nell'ambito di una CTU finalizzata all'accertamento della sua condizione complessiva o dei suoi rapporti con i suoi genitori.

7. MODALITA' DI ASCOLTO

Il Giudice prioritariamente fornisce alla persona minorenni, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo e alla procedura che lo riguarda, informandolo sul significato e sulla finalità della sua audizione. A seguire, lo consulta e raccoglie la sua opinione e le sue aspirazioni.

8. VERBALIZZAZIONE

La verbalizzazione dell'ascolto deve essere integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore, senza trasposizione di concetti in linguaggio adulto o sintetizzazioni suggestive. Nella stessa udienza il verbale o la registrazione devono essere messi a disposizione dei difensori delle parti prima dell'adozione di qualunque provvedimento.

9. PARTECIPAZIONE DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

L'audizione della persona minore si svolge alla presenza del Giudice titolare della procedura e dell'eventuale ausiliario. La presenza dei genitori, del curatore speciale (ove nominato), dei difensori e dei consulenti di parte all'audizione della persona minore è ammissibile solo se preventivamente autorizzata dal Giudice. In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti o i loro consulenti possono suggerire al Giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

10. DOVERI DEI DIFENSORI DELLE PARTI

Così come previsto dal Codice Deontologico (art.56), i difensori dei genitori si asterranno dal ricevere presso i propri studi professionali o presso luoghi terzi i figli minorenni coinvolti nei procedimenti.

I difensori medesimi inviteranno i propri assistiti a non coinvolgere i figli nelle questioni giudiziarie, sollecitandoli a non mostrare ai minori gli atti processuali.

11. ANNOTAZIONE DELL'ASCOLTO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Il Giudice provvederà ad annotare nel provvedimento giudiziale l'avvenuta o meno audizione della persona minorenni.


12. ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI PROCEDIMENTI PENALI

Le disposizioni di cui al presente protocollo, in quanto compatibili, potranno applicarsi anche ai procedimenti penali in cui si rende necessario l'audizione della persona minorenni

Avezzano, 11.12.2019

Il Presidente del Tribunale di Avezzano
Dott.ssa Zaira Secchi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano
Avv. Franco Colucci



Alla presenza del Presidente dell'associazione CAMMINO -sede territoriale di Avezzano-, Avv. Alessandra Sucapane, che firma per adesione

